



FEDERAZIONE ITALIANA PALLAVOLO

CORTE SPORTIVA D'APPELLO

- SEZIONE DISTACCATA DELLA LOMBARDIA -

Nelle persone di

Avv. Silverio Vitali	Presidente
Avv. Alessandro Izar	Commissario
Avv. Emanuele Regondi	Commissario

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

NEL RECLAMO D'URGENZA PROPOSTO DA

VALTROMPIA VOLLEY ASD (cod. Fipav 04.013.0377), in persona del rappresentante pro tempore Ing. Antonio Bagnardi, con sede in Concesio, via Roncadelli n. 10,

AVENTE AD OGGETTO L'IMPUGNAZIONE

del provvedimento disciplinare assunto dal Giudice Sportivo Provinciale di Mantova nel campionato U17 maschile interprovinciale Brescia-Mantova, di cui al comunicato ufficiale n. 24 del 25.02.26, in riferimento alla gara 1316 del 22.02.26 a carico dell'atleta Diego Mario Bonera, nonché la nota a margine con cui si delegava il GU di Brescia a individuare la gironata di squalifica da scontarsi.

CONCLUSIONI DELLE PARTI

come in atti.

FATTO E SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO

La società reclamante impugnava tempestivamente il provvedimento del Giudice Sportivo Provinciale di Mantova, con cui infliggeva a carico del suddetto atleta la sanzione della squalifica di una giornata effettiva di gara **"per condotta offensiva nei confronti dell'UDG nel corso del terzo set - sanzione aggravata dalla qualifica di capitano"**, censurando altresì la nota apposta in calce al Provvedimento, con la quale si precisava che **"Il Giudice Unico del Comitato di Brescia decreterà la gara nella quale sarà osservato il turno di squalifica"**.

Ricevuto il reclamo e fissata l'udienza per l'esame dello stesso per il giorno successivo, in data odierna, avanti al Collegio compariva in videoconferenza la reclamante, insistendo per l'accoglimento del reclamo e per la riforma del provvedimento impugnato. Il Collegio tratteneva in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente, occorre dare atto dell'intervenuta rettifica del provvedimento assunto in data 25.02.26, da parte del Giudice Unico di Mantova, con successivo comunicato del 26.02.26, nel quale si comunica l'espunzione della frase **"Il Giudice Unico del Comitato di Brescia decreterà la gara nella quale sarà osservato il turno di squalifica"**, in quanto refuso erroneamente inserito.

Sicché questo secondo motivo di impugnazione decade e permane unicamente la censura in ordine alla ritenuta eccessiva sanzione della squalifica di una giornata, a fronte di una condotta (definita da parte ricorrente) protestataria occasionale, in luogo della riferita condotta offensiva nei confronti del dirigente di gara, risultante dal rapporto di gara.

Ad avviso della Corte l'impugnazione proposta non è fondata.

La giurisprudenza sportiva riconosce al referto e al rapporto di gara il carattere di prova privilegiata per quanto attiene ai fatti accaduti durante l'incontro. Tale prova privilegiata incontra un solo limite, individuato nella facoltà di contraddire il referto e il rapporto di gara da parte dell'appellante, e nello speculare potere del Giudice di valutare direttamente i fatti laddove siano offerte valide e inoppugnabili prove contrarie che ne smentiscano il contenuto e che quindi restituiscano un quadro istruttorio in obiettivo contrasto con quanto risultante dagli stessi atti di gara.

Non è questo il caso.

La Corte respinge il ricorso sul primo motivo di impugnazione, dando atto della cessazione della materia del contendere sul secondo motivo, attinente all'indicazione della gara effettiva da scontare, che sarà quella naturalmente predeterminata secondo quanto previsto dal Regolamento Giurisdizionale, ossia la gara di campionato immediatamente successiva, secondo il calendario, alla data di pubblicazione della decisione.

Stante la parziale soccombenza della reclamante, per intervenuta parziale

rettifica del comunicato del GU di Mantova, successivamente alla proposizione del reclamo, si ritiene equo restituire nella misura della metà la tassa d'appello.

P.Q.M.

La Corte Sportiva d'Appello Federale, sezione distaccata della Lombardia, definitivamente pronunciando:

- Rigetta il reclamo proposto dalla Società VALTROMPIA VOLLEY ASD, in persona del legale rappresentante pro tempore, sul primo motivo di impugnazione con il quale si richiedeva la riduzione della sanzione della squalifica di una giornata per l'atleta Diego Mario Bonera;
- Dichiarare cessata la materia del contendere sul secondo motivo, in quanto successivamente alla proposizione del ricorso è stato rettificato il Comunicato Ufficiale del Giudice Unico di Mantova che attribuiva al GU di Brescia la facoltà di indicare la gara ufficiale in cui l'atleta sanzionato avrebbe dovuto scontare la squalifica.
- Dispone il parziale incameramento nella misura della metà della tassa versata per la proposizione del reclamo.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Milano il 27.02.26

Il Presidente

Avv. Silverio Vitali